

Bonus edilizi, stop delle Entrate alle cessioni di crediti a rischio

Controlli. Partono le comunicazioni agli intermediari: cinque giorni per inviare fatture e documenti. Possibile annullamento dell'opzione

**Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour**

Le Entrate bloccano le cessioni dei bonus casa considerate a rischio. E chiedono agli intermediari i documenti a supporto, pena la cancellazione delle operazioni. Secondo quanto ha ricostruito Il Sole 24 Ore, diversi professionisti stanno ricevendo in questi giorni le prime lettere dell'Agenzia derivanti dall'applicazione del decreto Antifrodi (Dl 157/2021).

In pratica, le Entrate stanno effettuando i controlli preventivi sulle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per il superbonus e i bonus ordinari, congelando per 30 giorni a titolo cautelare quelle che presentano indicatori di anomalia. Ed è qui che si inseriscono le lettere con cui l'Agenzia, nell'ordine:

1 comunica la sospensione del credito;
2 chiede una serie di documenti entro cinque giorni;
3 informa che, in caso di mancata risposta, «la comunicazione verrà considerata non effettuata».

Le lettere dell'Agenzia hanno fatto balzare sulla sedia più di un professionista, soprattutto perché arrivano a pochi giorni dalla scadenza del 29



Il contribuente non è tra i destinatari dell'avviso. Il Fisco deve chiudere l'iter entro 30 giorni

aprile, entro cui è possibile cedere i bonus casa relativi alle spese del 2021. Tecnicamente, queste comunicazioni derivano dal provvedimento dello scorso 1° dicembre (prot. 340450/2021), che ha regolato i controlli preventivi introdotti dal Dl Antifrodi. I criteri di controllo non sono stati resi noti nei dettagli, ma potrebbero riferirsi, ad esempio, a precedenti irregolarità compiute dallo stesso contribuente o a un numero esorbitante di cessioni.

Tra gli uffici che hanno inviato le missive c'è la direzione provinciale I di Roma, ma a quanto risulta l'indicazione è partita a livello centrale.

Le richieste di informazioni sono indirizzate all'intermediario che ha trasmesso l'opzione di cessione o sconto. Soggetto che, di solito, coincide con chi ha apposto il visto di conformità. È chiaro, comunque, che i documenti richiesti sono quelli che tipicamente devono essere visionati per mettere il visto; perciò chi ha agito solo come intermediario potrebbe non essere in grado di rispondere. Tra i documenti richiesti figurano:

- il visto di conformità;
- l'asseverazione «di efficienza energetica» (da intendersi probabilmente come l'asseverazione di rispetto dei requisiti tecnici);

La procedura

1

LO STOP

Controlli automatici
L'Agenzia, in base alle norme del decreto Antifrodi, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della comunicazione della cessione, può sospendere gli effetti delle

opzioni che presentino profili di rischio. Questo stop avviene in maniera automatica, quando i software delle Entrate rilevano alcuni parametri, come il mancato versamento dell'Iva da parte dell'impresa che richiede lo sconto in fattura

2

I TRENTA GIORNI

Controlli di dettaglio
Una volta sospeso il credito, si apre un periodo di trenta giorni, durante il quale gli uffici dell'agenzia delle Entrate avviano un controllo più

dettagliato sui contenuti della cessione. In questa fase vengono inviate le lettere agli intermediari che hanno comunicato le opzioni, con le richieste di documentazione, pena la cancellazione immediata della cessione

3

LE INTEGRAZIONI

Documenti da inviare
Le comunicazioni delle Entrate contengono la richiesta di sette tipologie di documenti: visto di conformità, asseverazioni, fatture su lavori e spese

professionali, Cila, polizze assicurative dei professionisti e copia dei pagamenti. Il termine per rispondere è di cinque giorni. In caso di mancata risposta, la comunicazione viene considerata come non effettuata ed annullata

4

L'INTERMEDIARIO

Destinatari

A ricevere le lettere delle Entrate sono gli intermediari che hanno comunicato le opzioni. Si tratta di un assetto scelto per ragioni di

semplificazione, allineato al provvedimento pubblicato dall'Agenzia lo scorso 1° dicembre. L'intermediario, però, non coincide sempre con il soggetto che ha apposto il visto: potrebbe non avere a disposizione tutti i documenti

5

L'ESITO

Possibile ricorso

Decorso i trenta giorni, il credito si sblocca in automatico. In alternativa, l'Agenzia invia all'intermediario una

comunicazione motivata che conferma la sospensione e annulla gli effetti dell'opzione. L'intermediario dovrà informare il titolare della detrazione, che avrà la possibilità di impugnare il provvedimento

- le fatture relative ai lavori e alle spese pagate per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, con i relativi pagamenti (cioè le ricevute dei bonifici);
- la Cila;
- la polizza assicurativa stipulata dai tecnici asseveratori.

Si tratta di documenti che spesso vengono archiviati dalle piattaforme per la cessione dei crediti, e comunque non impossibili da reperire. Il problema, semmai, sono i tempi, perché l'invito dell'Agenzia a fornire i dati entro cinque giorni potrebbe mandare in seria difficoltà un intermediario che dovesse ricevere molte lettere in poco tempo. D'altra parte, lo stesso Dl Antifrodi impone alle Entrate di chiudere la procedura al massimo entro 30 giorni.

Un aspetto particolare è che tra i destinatari di queste lettere non figura – neppure in copia – il contribuente, che dunque rischia di vedersi posta nel nulla la cessione del credito senza preavviso. Tant'è vero che diversi operatori si stanno interrogando sull'opportunità o sulla necessità di avvisare subito i clienti.

Alcuni professionisti rilevano di non aver ricevuto riscontri dall'Agenzia dopo aver inviato il materiale: la regola è che, decorsi 30 giorni, la cessione si sblocca in automatico; mentre, se dovessero esserci problemi che rendono definitivo il blocco, l'iter si chiuderebbe con una comunicazione motivata che conferma l'annullamento dell'opzione, vanificando la monetizzazione del bonus. Questa comunicazione dovrebbe essere impugnabile davanti al giudice tributario, anche se il fattore tempo giocherà a sfavore del contribuente: in attesa del contenzioso, infatti, c'è il rischio di vedere sfumare i termini che tutti gli anni vincolano le cessioni. In alternativa, il committente potrà tentare una nuova cessione del credito d'imposta, con la probabilità però di incappare in un nuovo blocco o di non trovare un acquirente disposto a comprare un credito già respinto.